



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE N. 1 DI DATA 26 Febbraio 2020

OGGETTO:

Articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl. - Autorizzazione alla messa in sicurezza della ex discarica non controllata in località Olle nel comune di Borgo Valsugana sulle pp.ff. 4843/1 e 3556 C.C. Borgo.

Premessa:

Durante i lavori di “allargamento dell’ultimo tratto della strada comunale denominata via Pozzi nella fraz. Olle C.C. Borgo” (rif. DGC n. 173 del 15.11.2016 - approvazione in linea tecnica del progetto), in corrispondenza della p.f. 3556 c.c., Borgo veniva rinvenuta la presenza di rifiuti urbani risalenti con ogni probabilità a prima degli anni 70-80, successivamente catalogati come “discarica non controllata di RSU” dalle indagini di caratterizzazione effettuate.

A seguito di tale ritrovamento il Responsabile della Segreteria generale del Comune di Borgo Valsugana, con determinazione del n. 22 del 23 febbraio 2017, incaricava la SEA S.r.l. di caratterizzare il rifiuto e definire le caratteristiche del deposito.

Nel maggio del 2017 veniva presentata una prima caratterizzazione, effettuata dall’impresa sopra citata dalla quale emergeva che non si riscontravano superamenti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e che “è presumibile che la presenza dei rifiuti interessi, oltre alla p.f. 3556 anche la porzione che ricade nella p.f. 4843/1” che risultava appartenere alla Provincia Autonoma di Trento, Beni Demaniali - Ramo acque.

L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente con nota prot. n. 573551 di data 20 ottobre 2017 comunicava pertanto la necessità di definire la reale estensione della discarica attraverso l’ampliamento dell’indagine anche alle particelle limitrofe, al fine di definire le caratteristiche dell’intero volume dei rifiuti e la loro estensione al fine di dare avvio alla procedura di messa in sicurezza definitiva.

Nell’agosto 2018 veniva presentata la caratterizzazione integrativa della precedente, finalizzata alla verifica della dimensione del deposito di rifiuti all’interno anche della p.f. 4843/1 C.C. Borgo di proprietà demaniale, a completamento dell’indagine eseguita nel luglio 2017. Nel corso di tale caratterizzazione veniva individuato, nella parte nord della discarica, del rifiuto contenente amianto in matrice compatta costituito da frammenti di onduline. Al fine di consentire la messa in sicurezza dell’intero corpo dei rifiuti non pericolosi in data 8 aprile 2019 la società Ecoopera eseguiva l’intervento di rimozione di tali materiali contenenti amianto.

A seguito della rimozione dei rifiuti pericolosi, come da incarico del Comune di Borgo alla società Ecoopera, il Comune in data 22 novembre 2019 presentava la progettazione definitiva della messa in sicurezza permanente della discarica a firma dell’ing. Mirko Tovazzi.

In data 25 novembre 2019 è pervenuto, con nota prot. n. c_b006/0034166 di data 22 novembre 2019, il progetto di messa in sicurezza presentato dal Comune di Borgo Valsugana volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, concernente l’intervento di messa in sicurezza permanente della ex discarica non controllata in località Olle nel comune di Borgo Valsugana sulle pp. ff. 4843/1 e 3556 C.C. Borgo.

Dalla documentazione tecnica e il progetto di messa in sicurezza elaborato dalla società Ecoopera a firma dell’ing. Mirko Tovazzi allegato alla nota di trasmissione di data 22 novembre 2019 prot. n. c_b006/0034166 e i precedenti esiti della caratterizzazione ambientale condotta da SEA S.r.l. (rif ns. prot. n. 392038 di data 14/07/2017 e prot. n. 549354 di data 26/07/2018) dalle quali emerge che:

- gran parte del corpo della discarica è costituito da inerti contenenti terreno e materiali da demolizione;
- l’assenza di sostanza organica nei rifiuti dimostra che lo stato di mineralizzazione è completo e quindi non si considerano attivi fenomeni di decomposizione e di formazione di percolati;
- è stata accertata l’assenza di contaminazione dei terreni al di sotto del corpo della discarica;
- dall’analisi di pericolosità dei rifiuti, si è confermata l’attribuzione del codice CER di rifiuto non pericoloso 17.09.04 ad eccezione di alcuni frammenti di onduline contenenti amianto in

matrice compatta oggetto di rimozione da parte di ditta specializzata ed avviati a smaltimento con C.E.R. 17.06.05*.

Dalla documentazione tecnica relativa al progetto di messa in sicurezza si rileva che:

- non è prevista l'asportazione o la rimozione dei rifiuti, stimati complessivamente in circa 1.300 m³, ma solo l'eventuale palleggiamento all'interno dell'areale per la formazione dei profili di progetto;
- le operazioni saranno precedute dall'esbosco con taglio, rimozione delle piante e delle ceppaie;
- verrà effettuato lo scavo e il deposito temporaneo del terreno di copertura (possibile sulla p.f. 4843/1);
- il rimodellamento morfologico dell'area verrà realizzato con una superficie convessa (a "schiena d'asino") in modo da garantire il naturale convogliamento delle acque negli scoli di drenaggio previsti;
- verranno realizzate delle scogliere di sostegno delle rampe nord-ovest. E' prevista la cementazione con magrone del retro della scogliera, fino al raccordo con il telo geobentonitico, per rendere impermeabile la parte di rampa sostenuta dalla scogliera;
- la posa dei mezzi tubi di convogliamento delle acque meteoriche sul lato nord-ovest raccoglierà le acque provenienti dal perimetro della discarica, con predisposizione dello scarico nel torrente Fumola.

Dalla documentazione tecnica relativa al progetto di messa in sicurezza si rileva inoltre che la realizzazione dello strato di impermeabilizzazione della discarica e il ripristino ambientale definitivo, successivo al rimodellamento morfologico dell'area, verranno eseguiti effettuando le seguenti lavorazioni:

- sistemazione dei piani per la posa degli strati impermeabilizzanti;
- posa del pacchetto sottostante il telo geobentonitico consistente in uno strato di materiale misto stabilizzato per consentire la corretta stesura del telo geocomposito bentonitico;
- posa del telo geobentonitico funzionale all'impermeabilizzazione rispettando le previste sovrapposizioni e rispettando la discontinuità prevista in corrispondenza della fascia di rispetto idraulico di 4 m. Lungo il confine di tale fascia è prevista l'interruzione e sovrapposizione del telo per consentire eventuali interventi futuri nella fascia di rispetto idraulico senza compromettere l'intera copertura;
- posa del pacchetto di protezione del telo geobentonitico consistente in un'ulteriore strato di materiale misto stabilizzato;
- posa dello strato di drenaggio;
- copertura dello strato di drenaggio con terreno vegetale in parte recuperato da quello in sito privo di rifiuti;
- inerbimento finale delle aree/rampe in terra; dove le caratteristiche delle aree o le pendenze non consentono un efficace inerbimento è previsto l'utilizzo di una biostuoia;
- posa di una staccionata in legno di chiusura dell'accesso all'area dalla strada arretrata di 3 m dal ciglio stradale per consentire la posa di due panchine.

Il progetto prescrive quanto segue per la corretta manutenzione dell'opera:

- la pulizia periodica dei fossi di drenaggio dell'area a verde;
- lo sfalcio/pulizia periodica dell'area verde finalizzata alla manutenzione del tappeto erboso ed alla rimozione di eventuali germogli di piante ad alto fusto;
- il divieto di piantumazione di specie ad alto fusto o con radici fittonanti al fine di non compromettere la tenuta dello strato di impermeabilizzazione;
- il divieto di scavo nell'area, se non specificatamente autorizzato o necessario ai fini idraulici, al fine di evitare la perforazione della impermeabilizzazione;
- il divieto di transito di mezzi pesanti sulla superficie a verde e di svolgimento di attività in grado di compromettere in via diretta o indiretta l'efficacia dello strato impermeabilizzante;

L'U.O. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non ha riscontrato elementi ostativi relativamente agli interventi di messa in sicurezza previsti.

Il Servizio Bacini montani ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni di dettaglio:

- la staccionata deve essere amovibile;
- la scogliera di contenimento prevista deve essere in massi sciolti e non cementati nella fascia larga 4 metri confinante con il muro arginale;
- per gli interventi dovrà essere ottenuta la concessione ai sensi di quanto previsto dalla L.P. 18/76;

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

rilevato che la discarica in esame non rientra nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui all'Allegato 6.3 - Discariche di R.S.U. incontrollate del "Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate" approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2631 del 17 ottobre 2003 e che è tale area non è stata interessata in passato da interventi di ripristino da parte della P.A.T. di cui al "Piano di bonifica per le discariche di R.S.U. dismesse", predisposto dal Servizio Opere Igienico sanitarie nell'anno 1987;

considerata l'ordinanza del Sindaco di Borgo Valsugana di chiusura della discarica n. 2893/2018 di data 24/01/2018, modificata in data 03/04/2018;

considerati gli esiti delle analisi eseguite sui campioni del rifiuto e del terreno autoctono prelevati da parte della SEA s.r.l.;

vista la nota dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prot. n. 0189209 di data 09/12/2019;

vista la nota del Servizio Bacini montani prot. n. 80437 di data 06/02/2020;

visto l'art. 77, del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 6 di data 5 febbraio 2020 di delega di funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia;

visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

considerato, ai sensi dell'articolo 77, comma 1-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, quanto segue:

- l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, ove non ricorrono le condizioni di contaminazione del sito, si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli

adempimenti previsti dagli articoli 189, co. 3 (comunicazione annuale al catasto dei rifiuti), 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti);

ritenuto di poter esprimere, per le considerazioni sopra esposte, parere favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione per messa in sicurezza della discarica in oggetto;

determina

- 1) di autorizzare il Comune di Borgo Valsugana alla messa in sicurezza permanente ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm. della ex discarica non controllata in località Olle nel comune di Borgo Valsugana sulle pp.ff. 4843/1 e 3556 C.C. Borgo;
- 2) di disporre che l'intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti sia effettuato conformemente alle indicazioni contenute nel progetto elaborato dalla società Ecoopera a firma dell'ing. Mirko Tovazzi e delle seguenti ulteriori prescrizioni;
- 3) di disporre che l'impresa incaricata di eseguire le operazioni di messa in sicurezza operi sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti contaminati. Tale nominativo dovrà essere comunicato all'Agenzia prima dell'inizio dei lavori;
- 4) di disporre che, conformemente al parere del Servizio Bacini montani, la staccionata debba essere amovibile, la scogliera di contenimento prevista debba essere in massi sciolti e non cementati nella fascia larga 4 metri confinante con il muro arginale e che per l'esecuzione degli interventi venga richiesta la concessione ai sensi di quanto previsto dalla L.P. 18/76. Al fine di ottemperare alla prima di tali disposizioni a tergo della scogliera di contenimento ricadente nella fascia di rispetto idraulico dovrà essere modificata la previsione progettuale per garantire la continuità del capping;
- 5) di disporre che in sede di progettazione esecutiva che l'eventuale collocazione di ulteriori strutture quali ad esempio tavoli o panchine venga prevista ed integrata organicamente con gli interventi di messa in sicurezza evitando che l'esecuzione in tempi successivi di tali strutture possa compromettere l'integrità del capping;
- 6) di disporre altresì che ogni integrazione o variazione, rispetto alle suddette indicazioni, che per qualsiasi motivo dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, ovvero successivamente all'esecuzione dell'intervento, siano preventivamente notificate all'Agenzia;
- 7) di imporre al soggetto beneficiario della presente autorizzazione la trasmissione la trasmissione all'Agenzia di una relazione di fine lavori e di collaudo del progetto a firma del responsabile tecnico di cui al precedente punto 2), attestante la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza in conformità alla documentazione progettuale presentata;
- 8) di disporre l'inserimento, a titolo ricognitivo, delle pp.ff. 4843/1 e 3556 C.C. Borgo nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999 (*anagrafe dei siti da bonificare*), ricordando che la circostanza dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), nonché da un'apposita norma nel piano regolatore generale del Comune di Borgo Valsugana;

- 9) di dare atto che la presente autorizzazione consente anche la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo dei rifiuti e qualsiasi altro trattamento necessario all'intervento programmato sulle pp. ff. 4843/1 e 3556 C.C. Borgo ad esclusione di rifiuti pericolosi che dovessero eventualmente emergere nel corso dei lavori;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato facendo salvi diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere altre autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, ed è comunque subordinato all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia. Parimenti, non sostituisce né comprende i provvedimenti concessori o permissivi cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'attività in base alle altre leggi vigenti in materia urbanistica, di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, di igiene pubblica, di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di prevenzioni incendi, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è altresì soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni in esso contenute;
- 11) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, presentando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MIB

Il Dirigente
f.to dott.ssa Raffaella Canepel